



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 163/Gestione Associata

Data: 25/02/2010

SETTORE: Politiche sociali e di sostegno alla famiglia

Gestione Associata

ID n. 4494860 del 25/02/2010

OGGETTO

Approvazione protocolli operativi per il servizio di pronto intervento minori – Periodo: marzo/dicembre 2010.

Il Dirigente incaricato della gestione associata

Visto il testo dell'Accordo di programma tra i comuni dell'ambito distrettuale di Lecco per la realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie, per il triennio 2006-2008, con il quale viene identificato il Comune di Lecco Ente capofila per l'attuazione e gestione dei servizi in forma associata e nello specifico la gestione delle richieste di inserimento di minori in Comunità, in regime di pronto intervento;

Considerato che il Commissario Prefettizio in data 3.12.2009 con direttiva ID n. 4312547 ha approvato la proroga, per l'anno 2010, dell'accordo di programma per la gestione associata di un sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Preso atto che nell'assemblea del 9.12.2009 i sindaci dei comuni dell'ambito distrettuale di Lecco hanno aderito alla proposta dell'ente capofila Comune di Lecco, di una proroga dei servizi della Gestione Associata per l'anno 2010;

Viste le note dei Presidenti degli ambiti distrettuali di Bellano e Merate che danno mandato all'ente capofila dell'ambito di Lecco di garantire anche per l'anno 2010 la gestione dei seguenti servizi riguardanti gli ambiti distrettuali di Merate e Bellano:

- pronto intervento minori
- pronto intervento anziani
- telesoccorso (solo Bellano)
- pronto intervento area salute mentale e interventi di accoglienza residenziale;

Considerato che con nota del 17/12/2009, prot. n. 57774, la Gestione Associata dell'ambito di Lecco ha invitato 8 (otto) Comunità di accoglienza a comunicare la propria disponibilità a convenzionare almeno n. 2 posti per l'accoglienza di minori e/o di madri con figli in regime di Pronto Intervento, per l'anno 2010, da formalizzare mediante protocolli con il Comune di Lecco – Gestione Associata;

Richiamata la propria determinazione n. 3 in data 01.01.2010 ID n. 4373755 con la quale, nelle more per l'espletamento della procedura di individuazione delle Comunità di accoglienza a cui affidare il servizio di pronto intervento a favore di minori per l'anno 2010 e al fine assicurare la continuità del servizio, sono stati approvati, per il periodo gennaio/febbraio 2010, i protocolli operativi con la "Casa don Guanella" di Lecco e le "Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria" di Milano;

Rilevato che, entro il termine stabilito nella sopra citata lettera d'invito, sono pervenute le seguenti proposte:

- Comunità Educativa "Casa Don Guanella" di Lecco, con una proposta economica di € 115,00 al giorno;
- Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria di Milano (per il centro "Rita Tonoli" di Traona), che convalida le condizioni economiche già in corso, pari ad euro 83/die per i primi 5 giorni e ad euro 79/die dal 6° al 30° giorno;
- P.L.O.C.R.S. – Provincia Lombarda dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi (per le comunità della "Casa San Girolamo" di Somasca di Vercurago, con una retta giornaliera a minore di € 127,00 per i primi 20 giorni e di € 117,00 dal 21° al 30° giorno);
- Associazione – Comunità di Accoglienza "Mater Vitae", che propone una retta giornaliera di euro 78,00 sia per le mamme sia per i figli minori;

- L'Arcobaleno società cooperativa sociale onlus di Lecco, con una proposta economica giornaliera di € 37,00 per le madri, di € 45,00 per i bambini di età inferiore ai tre anni e di euro 42,00 per i minori di età superiore ai tre anni;

Ritenuto di accogliere tutte le suddette proposte che, pur esponendo delle offerte economiche diverse, presentano altresì un'articolata diversificazione nella tipologia di offerta (pronto intervento solo per minori, per nuclei di minori con la madre, accoglienze differenziate in base alle fasce d'età dei minori e tra maschi e femmine), consentendo di poter individuare, di volta in volta, a secondo della situazione, la soluzione più idonea e rispondente al bisogno di cure e di tutela;

Visti gli allegati schemi di Protocollo Operativo, composti da 15 articoli, per la gestione del pronto intervento minori, per il periodo marzo-dicembre 2010;

Ritenuto di procedere all'approvazione dei suddetti schemi;

Dato atto che "Il Sentiero" società cooperativa sociale di Merate ha comunicato di non essere disponibile a convenzionarsi ma si riserva di valutare, su richiesta della Gestione Associata, la possibilità di accogliere dei minori in regime di pronto intervento presso le proprie strutture;

Considerato che le somme già impegnate per i mesi di gennaio e di febbraio per le Comunità "Casa Don Guanella" e "Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria" non sono state interamente utilizzate e, pertanto, non è necessario integrare gli impegni di spesa a loro favore per il mese di marzo, mentre si deve procedere ad assumere la copertura finanziaria della spesa per le altre comunità che si sono rese disponibili;

Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 DPR 616/77, gli artt. 80 - 81 -82 della L.R. 1/1986, la Legge 328/2000 e la L.R. 34/2004 che definiscono gli interventi in oggetto di natura obbligatoria;

Visto l'art. 51 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009 di proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2010 al 30 aprile 2010;

Ritenuto di assumere, in vigenza dell'esercizio provvisorio e ai sensi dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, la spesa per il mese di MARZO 2010 che ammonta a complessive € 22.760,00 rinviando a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa per il mese di febbraio, in conformità alla disponibilità finanziaria;

Visti gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

DETERMINA

- 1) Di affidare la gestione del pronto intervento minori, per il periodo marzo-dicembre 2010, nei termini in premessa specificati, alle seguenti comunità:
 - "Casa Don Guanella" di Lecco

- “Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria” di Milano, per l’accoglienza presso il Centro “Rita Tonoli” di Traona
 - P.L.O.C.R.S. – Provincia Lombarda dell’Ordine dei Chierici Regolari Somaschi di Milano, per l’accoglienza presso le comunità della “Casa San Girolamo” di Somasca di Vercurago
 - Associazione “Mater Vitae” di Barzanò per i collocamenti presso la Comunità di Accoglienza “Mater Vitae” di Casatenovo
 - L’Arcobaleno società cooperativa sociale onlus di Lecco per l’accoglienza presso proprie strutture/appartamenti;
- 2) Di approvare gli allegati schemi di protocollo operativo, composti da n. 15 articoli;
- 3) Di dare atto che per le Comunità “Casa Don Guanella” e “Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria” non è necessario assumere impegno di spesa per il mese di marzo, in quanto le somme già impegnate per i mesi di gennaio e di febbraio non sono state interamente utilizzate e l’economia realizzata consente di coprire anche le eventuali spese del mese di marzo;
- 4) Di impegnare la spesa di € 22.760,00 – per il mese di MARZO 2010 – come segue:
- € 9.590,00 a favore della P.L.O.C.R.S. – Provincia Lombarda dell’Ordine dei Chierici Regolari Somaschi”, Piazza XXV Aprile n. 2 – 20121 Milano, C.F. e P.I. 03145110155
 - € 9.360,00 a favore dell’Associazione - Casa d’accoglienza “Mater Vitae”, con sede legale a Barzanò (LC) in Via dei Mille n. 4/C, C.F. 94005690139, P.I. 02030890137
 - € 3.810,00 a favore di L’Arcobaleno società cooperativa sociale onlus, con sede a Lecco in Via Mascari n. 1, P.IVA 01461770131;
- 5) Di imputare la suddetta spesa all’intervento 1.10.04.03.00, capitolo 6748 relativo a “Gestione Associata: prestazione di servizio” del bilancio 2010;
- 6) Di dare atto che l’impegno viene assunto nei limiti dello stanziamento assestato 2009 ma non rispetta i limiti di cui all’art. 163 del T.U.E.L. n. 267/2000 essendo la spesa tassativamente obbligatoria ai sensi degli artt. 22 e 23 DPR 616/77, gli artt. 80 - 81 - 82 della L.R. 1/1986, la Legge 328/2000 e la L.R. 34/2004.
- 7) Di rinviare a successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa per i periodi successivi;
- 8) Di dare atto che si provvederà ai pagamenti entro 90 giorni dal ricevimento delle relative fatture.

La presente determinazione, comportante assunzione di impegno di spesa, sarà efficace ed eseguibile solo dopo l’apposizione di visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente incaricato per la Gestione Associata
Dott.ssa Marinella Panzeri

PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI LECCO - GESTIONE ASSOCIATA - E LA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA DON GUANELLA" DI LECCO PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MINORI. PERIODO MARZO - DICEMBRE 2010.

TRA

il COMUNE DI LECCO – GESTIONE ASSOCIATA ambito di Lecco – (di seguito denominata Gestione Associata) con sede a Lecco in piazza Diaz 1, codice fiscale e partita IVA 00623530136, nella persona del dirigente incaricato dott.ssa Marinella Panzeri,

E

La comunità educativa "CASA DON GUANELLA" (di seguito denominata Comunità) con sede a Lecco in Via Amendola 57, partita IVA 01084241007, codice fiscale 02595400587, nella persona del Direttore Frasson don Agostino in qualità di direttore pro-tempore, in virtù della delega conferitagli dal Legale Rappresentante,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

La Comunità mette a disposizione i posti per ospitalità temporanea da utilizzare nell'ambito del Servizio Pronto Intervento Minori, specificati nel successivo art. 3.

Il Servizio Pronto Intervento Minori è un Servizio residenziale che opera nei casi in cui urge una immediata risposta alla richiesta, casi che, quindi, non sono risolvibili con i tempi delle normali unità di offerta. Con esso ci si propone di assicurare, nel breve periodo compreso tra l'insorgere del problema e l'individuazione di interventi più adeguati, il soddisfacimento dei bisogni di accoglienza, nutrimento, socializzazione, formazione scolastica e/o professionale ed altri bisogni primari. Il Servizio Pronto Intervento Minori non vuole essere per i suoi ospiti soltanto una collocazione provvisoria in attesa di scelte risolutive. Gli operatori l'intendono come occasione piena di significato per ogni ragazzo accolto, come momento utile a prevenire ulteriori difficoltà ed a promuovere le potenzialità atte a favorire un reinserimento nel tessuto sociale.

Art. 2 - DESTINATARI

Il Servizio Pronto Intervento Minori si rivolge a minori in difficoltà a rischio di emarginazione e con esperienza di disgregazione familiare, per i quali si verifica la necessità di un aiuto immediato. Non è previsto l'inserimento di minori con particolari problematiche, quali tossicodipendenza, turbe psichiche, handicap fisici gravi, pendenze penali, vittime di abuso sessuale salvo casi particolari preventivamente valutati e concordati tra le due equipe di competenza.

Art. 3 - RICETTIVITA'

La Comunità si impegna, per i fini di cui ai precedenti articoli, a riservare alla Gestione Associata i seguenti posti per ospitalità temporanea, a tempo pieno:

- n° 2 posti per n° 2 minori - con un'età compresa tra 5 (cinque) e 12 (dodici) anni);
- n° 2 posti per n° 2 minori di genere maschile - con un'età compresa tra 12 (dodici) e 18 (diciotto) anni.

Art. 4 – AMMISSIONI E DIMISSIONI

Ai fini dell'ammissione dei soggetti, la Gestione Associata si riferirà al Responsabile della Comunità e produrrà opportuna lettera di accompagnamento, con la proposta del collocamento.

Nei casi di necessità di inserimento dei soggetti di cui alla presente, in orari o in giorni di chiusura degli uffici della Gestione Associata il Responsabile della Comunità potrà disporre l'accoglimento del soggetto sulla base di atti emessi o dagli Organi dell'Autorità Giudiziaria e/o da un Sindaco dei Comuni della Provincia di Lecco.

Il primo giorno di apertura degli Uffici della Gestione Associata successivo all'inserimento, il Responsabile della Comunità farà pervenire copia della documentazione ricevuta, alla Gestione Associata, per consentire alla stessa la predisposizione della lettera di ammissione, valida ai fini dell'assunzione dell'onere di spesa.

Il Responsabile che accoglie il soggetto, ne segnala la presenza secondo le norme in vigore. Di seguito l'equipe territoriale di competenza, in collaborazione con gli operatori della Comunità che ha accolto il minore, definirà gli interventi risolutivi. Gli incontri tra le due equipe, finalizzati alla stesura del progetto, si svolgeranno presso la sede della Comunità.

La permanenza dei minori presso la Comunità è limitata al periodo strettamente necessario alla ricerca di una soluzione idonea al caso; ordinariamente si ritiene che la permanenza non debba superare i 30 giorni, fatte salve eccezionali proroghe preventivamente concordate (tra i referenti dei due Enti preposti alla gestione del caso) e, in ogni caso, tale possibilità non vincola in nessun modo la comunità Casa Don Guanella a proseguire l'accoglienza dopo il 30° giorno e dovute alla necessità di acquisire ulteriori elementi progettuali nell'interesse del minore. In ogni caso la Gestione Associata sosterrà gli oneri per la permanenza dei minori esclusivamente sino al 30° giorno. Oltre tale data gli oneri saranno a carico dell'ente inviante.

Art. 5 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Servizio Pronto Intervento Minori funziona permanentemente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana.

Art. 6 – ATTIVITA'

Il Servizio Pronto Intervento Minori, oltre che assicurare al minore alloggio, vitto e tutela, realizza, attraverso l'intervento degli educatori, un'attività di osservazione per la valutazione della condizione del minore. Assicura, inoltre, una funzione di affiancamento educativa e suppletiva della famiglia. Sarà compito degli operatori della Comunità che ha accolto il minore che gestisce, oltre alla delicata fase dell'allontanamento, anche la raccolta di informazioni finalizzate a comprendere i bisogni e le risorse del soggetto, fornire all'equipe territoriale di competenza tutti i dati utili alla formulazione di un progetto individualizzato. La Comunità accogliente si impegna a proporre momenti di socializzazione e formazione, di impegno del tempo libero e attività che favoriscano l'instaurarsi di un clima sereno di vita comunitaria in cui sia stimolata la capacità di relazione, di accettazione reciproca e di condivisione, utilizzando anche strutture e risorse del territorio in cui è inserita la Comunità stessa.

Art. 7 – PERSONALE

Il personale della Comunità che garantisce il Servizio Pronto Intervento Minori comprende un Responsabile e un numero di Educatori e ausiliari tale a garantire il rispetto degli standard gestionali previsti dal piano socio-assistenziale.

Art. 8 – RACCORDI

Viene istituito un gruppo permanente di lavoro formato dal coordinatore area minori della Gestione Associata, i tre referenti territoriali del medesimo servizio e dal responsabile della Comunità, con il compito di monitorare il servizio oggetto del protocollo e proporre sviluppi/integrazioni del medesimo in relazione alla lettura dei bisogni emergenti dal territorio.

Art. 9 - RETTE

Per la durata del presente Protocollo, la retta giornaliera per il pronto intervento è fissata in € 115,00 dal 1° al 30° giorno, mentre dal 31° giorno in poi verrà applicata la retta ordinaria esposta dalla Comunità “Casa Don Guanella”. La retta si intende omnicomprensiva degli oneri diretti e riflessi per ogni persona accolta e della disponibilità alla tenuta dei posti.

La retta comprende inoltre:

- n. 10 (dieci) incontri protetti annui, che verranno concordati con le equipe territoriali di tutela minori;
- attività di mediazione culturale per minori provenienti dall’Albania.

L’importo della retta non comprende le spese per le prestazioni sanitarie e le terapie specialistiche non coperte o non effettuabili tramite i Servizi territoriali competenti. Tali spese, preventivamente concordate, saranno rimborsate su richiesta della Comunità dietro presentazione di fatture e/o documenti giustificativi.

Il versamento della retta dovuta verrà effettuato previa emissione di fattura da parte della Comunità. La Gestione Associata dovrà provvedere al pagamento entro 90 giorni dal ricevimento della fattura stessa. Si concorda ai fini dell’applicazione del D. Lgs n° 231 del 2002 quale saggio d’interesse per il mancato pagamento quello legale.

Art. 10 – DURATA DEL PROTOCOLLO

La durata del presente Protocollo operativo decorre dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2010; l’eventuale disdetta prima della scadenza potrà essere notificata da una delle parti mediante lettera raccomandata.

Art. 11 – RESCISSIONE

Le parti hanno facoltà di chiedere la rescissione del Protocollo operativo in caso di inadempienza degli obblighi previsti dallo stesso.

Art.12 – DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela dei dati personali.

Art 13 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie, relative all’applicazione e all’interpretazione del presente Protocollo, saranno risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si ricorrerà al giudizio del Foro di Lecco.

Art.14 - REGISTRAZIONE

Il Protocollo sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso e con onere a carico della parte che avrà chiesto tale adempimento.

Art.15 – NORME INTEGRATIVE

Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere tra le parti, qui non previsti, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.

Per il COMUNE DI LECCO - GESTIONE ASSOCIATA ambito di Lecco

IL DIRIGENTE INCARICATO

Dott.ssa Marinella Panzeri _____

Per la comunità educativa “Casa Don Guanella” di Lecco

IL DIRETTORE

Don Agostino Frasson _____

PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI LECCO - GESTIONE ASSOCIATA E L'ENTE "MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DI MILANO PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MINORI. PERIODO MARZO – DICEMBRE 2010.

TRA

il COMUNE DI LECCO – GESTIONE ASSOCIATA ambito di Lecco – (di seguito denominata Gestione Associata) con sede in Lecco, piazza Diaz 1, codice fiscale e partita IVA 00623530136, nella persona del dirigente incaricato dott.ssa Marinella Panzeri,

E

le "Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria" (di seguito denominato C.P.I.) con sede a Milano in Via Lomazzo n° 30, codice fiscale e partita IVA 03295120152, nella persona della dott.ssa Giuseppina Sala nella sua qualità di legale rappresentante, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio dell'ente con delibera n. 60 del 29/12/2006,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

L'Ente "Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria" mette a disposizione nel proprio Centro di Pronto Intervento "Rita Tonoli" sito in Traona (SO) in via B. Castagna n° 10 i posti per ospitalità temporanea da utilizzare nell'ambito del Servizio Pronto Intervento Minori, specificati nel successivo art. 3.

Il C.P.I. (Centro di Pronto Intervento) è un Servizio residenziale che opera nei casi in cui urge una immediata risposta alla richiesta, casi che, quindi, non sono risolvibili con i tempi delle normali unità di offerta. Con esso ci si propone di assicurare, nel breve periodo compreso tra l'insorgere del problema e l'individuazione di interventi più adeguati, il soddisfacimento dei bisogni di accoglienza, nutrimento, socializzazione, ed altri bisogni primari. Il C.P.I. di Traona non vuole essere per i suoi ospiti soltanto una collocazione provvisoria in attesa di scelte risolutive. Gli operatori l'intendono come occasione piena di significato per ogni ragazzo accolto, come momento utile a prevenire ulteriori difficoltà ed a promuovere le potenzialità atte a favorire un reinserimento nel tessuto sociale.

Art. 2 - DESTINATARI

Il C.P.I. si rivolge a madri maggiorenni con bambini e a minori in difficoltà a rischio di emarginazione e con esperienza di disgregazione familiare, per i quali si verifica la necessità di un aiuto immediato. Non è previsto l'inserimento di minori con particolari problematiche, quali tossicodipendenza, turbe psichiche, handicap fisici gravi, salvo casi particolari preventivamente valutati e concordati tra le due équipe di competenza.

Art. 3 - RICETTIVITA'

Il C.P.I. presso il Centro "Rita Tonoli" di Traona si impegna, per i fini di cui ai precedenti articoli, a riservare alla Gestione Associata i seguenti posti per ospitalità temporanea, a tempo pieno:

n° 3 posti per n° 3 minori (dai tre anni fino al compimento della maggiore età se femmine; dai tre anni fino al completamento degli studi della scuola primaria se maschi);

n° 3 posti riferiti ad 1 madre maggiorenne con 2 bambini (con un'età compresa tra zero e diciotto anni se femmine; con un'età compresa tra zero anni fino al completamento degli studi della scuola primaria se maschi).

Art. 4 – AMMISSIONI E DIMISSIONI

Ai fini dell'ammissione dei soggetti nel Centro, - la Gestione Associata produrrà opportuna lettera di accompagnamento, con la proposta del collocamento al centro stesso.

Nei casi di necessità di inserimento dei soggetti di cui alla presente in orari o giorni di chiusura degli uffici della Gestione Associata, il Centro potrà disporre l'accoglimento del soggetto sulla base di atti emessi o dagli Organi dell'Autorità Giudiziaria e/o da un Sindaco dei Comuni della Provincia di Lecco.

Il primo giorno di apertura degli Uffici della Gestione Associata, successivo all'inserimento, il Centro farà pervenire copia della documentazione ricevuta alla Gestione Associata, per consentire allo stesso la predisposizione della lettera di ammissione, valida ai fini dell'assunzione dell'onere di spesa.

Il Responsabile del C.P.I. accoglie il soggetto e ne segnala la presenza secondo le norme in vigore. Di seguito l'equipe territoriale di competenza, in collaborazione con gli operatori del C.P.I., definirà gli interventi risolutivi. Gli incontri tra le due equipe, finalizzati alla stesura del progetto, si svolgeranno presso la sede del C.P.I.

La permanenza dei minori presso il C.P.I. è limitata al periodo strettamente necessario alla ricerca di una soluzione idonea al caso; ordinariamente si ritiene che la permanenza non debba superare i **30 giorni**, fatte salve eccezionali proroghe preventivamente concordate (tra il C.P.I. e la coordinatrice del servizio minori della Gestione Associata) e dovute alla necessità di acquisire ulteriori elementi progettuali nell'interesse del minore. In ogni caso la Gestione Associata sosterrà gli oneri per la permanenza dei minori esclusivamente sino al 30° giorno. Oltre tale data gli oneri saranno a carico dell'ente inviante.

Art. 5 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il C.P.I. funziona permanentemente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana.

Art. 6 – ATTIVITA'

Il C.P.I., oltre che assicurare al minore alloggio, vitto e tutela, realizza, attraverso l'intervento degli educatori, un'attività di osservazione per la valutazione della condizione del minore. Assicura, inoltre, una funzione di affiancamento educativa e suppletiva della famiglia. Sarà compito dell'equipe del C.P.I. che gestisce, oltre alla delicata fase dell'allontanamento, anche la raccolta di informazioni finalizzate a comprendere i bisogni e le risorse del minore, fornire all'equipe territoriale di competenza tutti i dati utili alla formulazione di un progetto individualizzato alla cui stesura partecipi il soggetto e, qualora fosse possibile, la famiglia. Gli educatori del C.P.I. si impegnano a proporre momenti di socializzazione, di impegno del tempo libero e attività che favoriscano l'instaurarsi di un clima sereno di vita comunitaria in cui sia stimolata la capacità di relazione, di accettazione reciproca e di condivisione, utilizzando anche strutture e risorse del territorio in cui è inserita la Comunità.

Art. 7 – PERSONALE

Il personale del C.P.I. comprende un Responsabile e un numero di Educatori e ausiliari tale a garantire il rispetto degli standard gestionali previsti dal piano socio-assistenziale.

Art. 8 – RACCORDI

Viene istituito un gruppo permanente di lavoro formato dal coordinatore area minori della Gestione Associata, i tre referenti territoriali del medesimo servizio e dal responsabile della Comunità, con il compito di monitorare il servizio oggetto del protocollo e proporre sviluppi/integrazioni del medesimo in relazione alla lettura dei bisogni emergenti dal territorio.

Art. 9 - RETTE

Per la durata del presente Protocollo, la retta giornaliera per l'accoglienza è fissata in € **83,00 dal 1° al 5° giorno**, e in € **79,00 dal 6° al 30° giorno**, onnicomprensiva degli oneri diretti e riflessi per ogni persona accolta, oltre all'importo di € **2.582,28** onnicomprensivo per il periodo marzo-dicembre 2010 per la tenuta dei posti. Il versamento delle rette e della riserva posti dovuti al Centro, verrà effettuato previa presentazione di nota contabile da parte dello stesso Ente. La retta include le seguenti prestazioni:

- accoglienza e cura della persona (vitto, alloggio, cure sanitarie mediante assegnazione al medico di base e ai servizi sanitari territoriali)
- collaborazione da parte degli operatori alla raccolta dati per la diagnosi di caso
- organizzazione della giornata
- eventuale inserimento scolastico e accompagnamento nello studio per i minori
- eventuale inserimento lavorativo per la madre
- eventuale soggiorno in una casa di vacanza dell'ente nel periodo estivo o durante le festività
- proposte per il tempo libero per i minori e per la madre
- proposte formative e di sviluppo della personalità per i minori e per la madre
- monitoraggio delle relazioni familiari e/o con persone significative, comprese le visite protette.

L'importo della retta giornaliera non comprende le spese per visite mediche specialistiche, sedute psicoterapeutiche, sostegni scolastici mirati, attività scolastiche e sportive specifiche. Tali spese, preventivamente concordate, saranno rimborsate su richiesta del C.P.I., dietro presentazione di fatture e/o documenti giustificativi.

La Gestione Associata dovrà provvedere al pagamento entro 90 giorni dal ricevimento della fattura stessa. Si concorda ai fini dell'applicazione del D. Lgs n° 231 del 2002 quale saggio d'interesse per il mancato pagamento quello legale.

Art. 10 – DURATA DEL PROTOCOLLO

La durata del presente Protocollo operativo decorre dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2010; l'eventuale disdetta prima della scadenza potrà essere notificata da una delle parti mediante lettera raccomandata.

Art. 11 - RESCISSIONE

Le parti hanno facoltà di chiedere la rescissione del Protocollo operativo in caso di inadempienza degli obblighi previsti dallo stesso.

Art. 12 – DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal D.Lgs. n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 13 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie, relative all'applicazione e all'interpretazione del presente Protocollo, saranno risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si ricorrerà al giudizio del Foro di Lecco.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

Il Protocollo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della parte che avrà chiesto tale adempimento.

Art. 15 – NORME INTEGRATIVE

Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere tra le parti, qui non previsti, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.

Per il COMUNE DI LECCO - GESTIONE ASSOCIATA ambito di Lecco
IL DIRIGENTE INCARICATO

Dott.ssa Marinella Panzeri _____

Per l'ente "Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria" di Milano
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott.ssa Giuseppina Sala _____

PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI LECCO - GESTIONE ASSOCIATA - E LA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA SAN GIROLAMO" DI SOMASCA DI VERCURAGO (LC) PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MINORI. PERIODO MARZO - DICEMBRE 2010.

TRA

il COMUNE DI LECCO – GESTIONE ASSOCIATA ambito di Lecco – (di seguito denominata Gestione Associata) con sede a Lecco in piazza Diaz 1, codice fiscale e partita IVA 00623530136, nella persona del dirigente incaricato dott.ssa Marinella Panzeri,

E

La P.L.O.C.R.S. – Provincia Lombarda dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi, con sede legale in Milano, piazza XXV Aprile 2, codice fiscale e partita IVA 03145110155, e sede operativa in Somasca di Vercurago, Viale Papa Giovanni XXIII 2, comunità educativa "CASA SAN GIROLAMO" (di seguito denominata Comunità), nella persona del direttore p. Walter Persico, procuratore del Legale rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

La Comunità mette a disposizione i posti per ospitalità temporanea da utilizzare nell'ambito del Servizio Pronto Intervento Minori, specificati nel successivo art. 3.

Il Servizio Pronto Intervento Minori è un Servizio residenziale che opera nei casi in cui urge una immediata risposta alla richiesta, casi che, quindi, non sono risolvibili con i tempi delle normali unità di offerta. Con esso ci si propone di assicurare, nel breve periodo compreso tra l'insorgere del problema e l'individuazione di interventi più adeguati, il soddisfacimento dei bisogni di accoglienza, nutrimento, socializzazione, formazione scolastica e/o professionale ed altri bisogni primari. Il Servizio Pronto Intervento Minori non vuole essere per i suoi ospiti soltanto una collocazione provvisoria in attesa di scelte risolutive. Gli operatori l'intendono come occasione piena di significato per ogni ragazzo accolto, come momento utile a prevenire ulteriori difficoltà ed a promuovere le potenzialità atte a favorire un reinserimento nel tessuto sociale.

Art. 2 - DESTINATARI

Il Servizio Pronto Intervento Minori si rivolge, presso la Casa San Girolamo di Somasca, a minori in difficoltà a rischio di emarginazione e con esperienza di disgregazione familiare, per i quali si verifica la necessità di un aiuto immediato. Non è previsto l'inserimento di minori con particolari problematiche, quali tossicodipendenza, turbe psichiche, handicap fisici e mentali gravi, coinvolti nell'ambito penale, salvo casi particolari preventivamente valutati e concordati tra le due equipe di competenza.

Il Servizio di Pronto Intervento si rivolge, presso la Comunità "Anfora" di Calolziocorte, a donne che devono allontanarsi da casa a causa di maltrattamenti o che sperimentano una situazione di fragilità personale e/o familiare, che possono essere accolte con i loro figli.

Art. 3 - RICETTIVITA'

La Comunità mette a disposizione i seguenti posti:

- n° 2 minori amboessivi di età 0-17 anni
- n° 2 nuclei mamma-bambino (figli 0-17 anni amboessivi)
- n° 2 donne.

La Comunità si impegna a dare priorità alle richieste del territorio.

Art. 4 – AMMISSIONI E DIMISSIONI

Ai fini dell'ammissione dei soggetti, la Gestione Associata si riferirà al Responsabile della Comunità e produrrà opportuna lettera di accompagnamento, con la proposta del collocamento.

Nei casi di necessità di inserimento dei soggetti di cui alla presente, in orari o in giorni di chiusura degli uffici della Gestione Associata il Responsabile della Comunità potrà disporre l'accoglimento del soggetto sulla base di atti emessi o dagli Organi dell'Autorità Giudiziaria e/o da un Sindaco dei Comuni della Provincia di Lecco.

Il primo giorno di apertura degli Uffici della Gestione Associata successivo all'inserimento, il Responsabile della Comunità farà pervenire copia della documentazione ricevuta, alla Gestione Associata, per consentire alla stessa la predisposizione della lettera di ammissione, valida ai fini dell'assunzione dell'onere di spesa.

Il Responsabile che accoglie il soggetto, ne segnala la presenza secondo le norme in vigore. Di seguito l'equipe territoriale di competenza, in collaborazione con gli operatori della Comunità che ha accolto il minore, definirà gli interventi risolutivi. Gli incontri tra le due equipe, finalizzati alla stesura del progetto, si svolgeranno presso la sede della Comunità.

La permanenza degli ospiti presso la Comunità è limitata al periodo strettamente necessario alla ricerca di una soluzione idonea al caso; ordinariamente la permanenza dura al massimo 20 giorni, in alcuni casi prorogabile fino a 30 giorni, fatte salve eccezionali proroghe preventivamente concordate (tra i referenti dei due Enti preposti alla gestione del caso) e, in ogni caso, tale possibilità non vincola in nessun modo la comunità Casa San Girolamo a proseguire l'accoglienza dopo il 30° giorno e dovute alla necessità di acquisire ulteriori elementi progettuali nell'interesse del minore. In ogni caso la Gestione Associata sosterrà gli oneri per la permanenza dei minori esclusivamente sino al 30° giorno. Oltre tale data gli oneri saranno a carico dell'ente inviante.

La permanenza degli ospiti presso la Comunità è limitata al periodo strettamente necessario alla ricerca di una soluzione idonea al caso. Ordinariamente la permanenza dura al massimo 20 giorni, in alcuni casi prorogabile fino a 30 giorni. Per alcune situazioni vi possono essere proroghe eccezionali preventivamente concordate (tra i referenti dei due Enti preposti alla gestione del caso) dovute alla necessità di acquisire ulteriori elementi progettuali nell'interesse del minore e in ogni caso tale possibilità non vincola in nessun modo la Comunità a proseguire l'accoglienza dopo il 30° giorno. Per tutte le situazioni la Gestione Associata sosterrà gli oneri per la permanenza dei minori esclusivamente sino al 30° giorno. Oltre tale data gli oneri saranno a carico dell'ente inviante.

Art. 5 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

L'inserimento è subordinato alla positiva valutazione dal parte dell'equipe educativa della Comunità.

Art. 6 – ATTIVITA'

Il Servizio Pronto Intervento Minori assicura al minore:

- accoglienza: la Comunità si impegna ad assicurare agli ospiti vitto, alloggio ed assistenza, in un ambiente confortevole, sereno, in cui si favoriscono la socializzazione e la crescita personale;
- osservazione: l'equipe educativa, nel periodo di permanenza del minore, attua un processo di osservazione finalizzato alla conoscenza delle sue capacità relazionali e delle sue capacità personali;
- progettazione: in considerazione delle osservazioni fatte, l'equipe della Comunità collabora con i servizi alla stesura di un progetto educativo.

Al termine del pronto intervento verranno stilate una relazione psicodiagnostica da parte della psicologa della Comunità ed una relazione educativa.

Art. 7 – PERSONALE

Il personale della Comunità che garantisce il Servizio Pronto Intervento Minori comprende un Responsabile e un numero di Educatori e ausiliari tale a garantire il rispetto degli standard gestionali previsti dal piano socio-assistenziale.

Art. 8 – RACCORDI

Viene istituito un gruppo permanente di lavoro formato dal coordinatore area minori della Gestione Associata, i tre referenti territoriali del medesimo servizio e dal responsabile della Comunità, con il compito di monitorare il servizio oggetto del protocollo e proporre sviluppi/integrazioni del medesimo in relazione alla lettura dei bisogni emergenti dal territorio.

Art. 9 - RETTE

Per la durata del presente Protocollo, la retta giornaliera per il pronto intervento è fissata come segue:

- per i minori, la retta giornaliera è pari ad € 127,00 (esente iva) per i primi 20 (venti) giorni di permanenza ed a € 117,00 (esente iva) dal 21° al 30° giorno;
- per i nuclei mamma-bambino, la retta giornaliera è pari a € 98,00 (iva compresa) per ogni persona accolta;
- per le donne, la retta giornaliera è pari ad € 77,00 (iva compresa) per ogni persona accolta.

Le assenze, dopo il 5° giorno consecutivo, comportano l'addebito del 50% della retta, quale quota di mantenimento posto. La retta si intende onnicomprensiva degli oneri diretti e riflessi per ogni persona accolta. La retta comprende inoltre la possibilità di programmare incontri protetti tra il minore e i suoi familiari alla presenza di un operatore della comunità.

L'importo della retta non comprende le spese per prestazioni sanitarie e specialistiche non coperte o non effettuabili tramite i Servizi territoriali competenti, sostegno terapeutico, percorsi individualizzati di supporto, assistenza educativa, acquisto vestiario. Tali spese, preventivamente concordate e autorizzate, saranno rimborsate su richiesta della Comunità dietro presentazione di fatture e/o documenti giustificativi.

Il versamento della retta dovuta verrà effettuato previa emissione di fattura da parte della Comunità. La Gestione Associata dovrà provvedere al pagamento entro 90 giorni dal ricevimento della fattura stessa. Si concorda ai fini dell'applicazione del D. Lgs n° 231 del 2002 quale saggio d'interesse per il mancato pagamento quello legale.

Art. 10 – DURATA DEL PROTOCOLLO

La durata del presente Protocollo operativo decorre dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2010; l'eventuale disdetta prima della scadenza potrà essere notificata da una delle parti mediante lettera raccomandata.

Art. 11 – RESCISSIONE

Le parti hanno facoltà di chiedere la rescissione del Protocollo operativo in caso di inadempienza degli obblighi previsti dallo stesso.

Art.12 – DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela dei dati personali.

Art 13 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie, relative all'applicazione e all'interpretazione del presente Protocollo, saranno risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si ricorrerà al giudizio del Foro di Lecco.

Art.14 - REGISTRAZIONE

Il Protocollo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della parte che avrà chiesto tale adempimento.

Art.15 – NORME INTEGRATIVE

Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere tra le parti, qui non previsti, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.

Per il COMUNE DI LECCO - GESTIONE ASSOCIATA ambito di Lecco

IL DIRIGENTE INCARICATO

Dott.ssa Marinella Panzeri _____

Per la comunità educativa “Casa San Girolamo” di Lecco

IL DIRETTORE

p.Walter Persico _____

PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI LECCO - GESTIONE ASSOCIATA - E L'ASSOCIAZIONE "MATER VITAE" PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER MAMME CON BAMBINI MINORI. PERIODO MARZO - DICEMBRE 2010.

TRA

il COMUNE DI LECCO – GESTIONE ASSOCIATA ambito di Lecco – (di seguito denominata Gestione Associata) con sede a Lecco in piazza Diaz 1, codice fiscale e partita IVA 00623530136, nella persona del dirigente incaricato dott.ssa Marinella Panzeri,

E

l'Associazione MATER VITAE - Onlus, (in seguito chiamata Comunità), con sede legale in Barzanò (LC), Via dei Mille 4/C, Codice Fiscale 94005690139, partita IVA 02030890137, qui rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore sig.ra FERRARI SABRINA nata a Monza il 08/12/1965, domiciliata per la carica a Barzanò (LC) in via Dei Mille n. 4/c, codice fiscale FRRSBN65T48F704T, la quale interviene in forza dei poteri a lei spettanti dal vigente statuto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

La Comunità mette a disposizione i posti per ospitalità temporanea da utilizzare nell'ambito del Servizio Pronto Intervento per mamme con bambini minori, specificati nel successivo art. 3.

Il Servizio Pronto Intervento per mamme con bambini minori è un Servizio residenziale che opera nei casi in cui urge una immediata risposta alla richiesta, casi che, quindi, non sono risolvibili con i tempi delle normali unità di offerta. Con esso ci si propone di assicurare, nel breve periodo compreso tra l'insorgere del problema e l'individuazione di interventi più adeguati, il soddisfacimento dei bisogni di accoglienza, nutrimento, socializzazione, formazione scolastica e/o professionale ed altri bisogni primari. Il Servizio Pronto Intervento per mamme con bambini minori non vuole essere per i suoi ospiti soltanto una collocazione provvisoria in attesa di scelte risolutive. Gli operatori l'intendono come occasione piena di significato per ogni ragazzo accolto, come momento utile a prevenire ulteriori difficoltà ed a promuovere le potenzialità atte a favorire un reinserimento nel tessuto sociale.

Art. 2 - DESTINATARI

Il Servizio Pronto Intervento si rivolge a mamme con bambini minori in difficoltà a rischio di emarginazione e con esperienza di disgregazione familiare, per le quali si verifica la necessità di un aiuto immediato. Non è previsto l'inserimento di madri e minori con particolari problematiche, quali tossicodipendenza, turbe psichiche, handicap fisici gravi, salvo casi particolari preventivamente valutati e concordati tra le due equipe di competenza.

Art. 3 - RICETTIVITA'

La Comunità mette a disposizione i seguenti posti:

- n° 1 madre con figli (fino ad un massimo di 2/3 minori, con un'età compresa tra 0-6 anni).

La Comunità si impegna a dare priorità alle richieste del territorio.

Art. 4 – AMMISSIONI E DIMISSIONI

Ai fini dell'ammissione dei soggetti, la Gestione Associata si riferirà al Responsabile della Comunità e produrrà opportuna lettera di accompagnamento, con la proposta del collocamento. Il servizio verrà svolto presso la casa d'accoglienza omonima sita in Casatenovo (LC), Cascina Levana.

Nei casi di necessità di inserimento dei soggetti di cui alla presente, in orari o in giorni di chiusura degli uffici della Gestione Associata il Responsabile della Comunità potrà disporre l'accoglimento del soggetto sulla base di atti emessi o dagli Organi dell'Autorità Giudiziaria e/o da un Sindaco dei Comuni della Provincia di Lecco.

Il primo giorno di apertura degli Uffici della Gestione Associata successivo all'inserimento, il Responsabile della Comunità farà pervenire copia della documentazione ricevuta, alla Gestione Associata, per consentire alla stessa la predisposizione della lettera di ammissione con effetto dalla data di ingresso in comunità, valida ai fini dell'assunzione dell'onere di spesa.

Il Responsabile che accoglie il soggetto, ne segnala la presenza secondo le norme in vigore. Di seguito l'equipe territoriale di competenza, in collaborazione con gli operatori della Comunità che ha accolto la mamma con minore/i, definirà gli interventi risolutivi. Gli incontri tra le due equipe, finalizzati alla stesura del progetto, si svolgeranno presso la sede della Comunità.

La permanenza dei minori presso la Comunità è limitata al periodo strettamente necessario alla ricerca di una soluzione idonea al caso; ordinariamente si ritiene che la permanenza non debba superare i 30 giorni, fatte salve eccezionali proroghe preventivamente concordate (tra i referenti dei due Enti preposti alla gestione del caso) e, in ogni caso, tale possibilità non vincola in nessun modo la comunità a proseguire l'accoglienza dopo il 30° giorno e dovute alla necessità di acquisire ulteriori elementi progettuali nell'interesse del minore. In ogni caso la Gestione Associata sosterrà gli oneri per la permanenza dei minori esclusivamente sino al 30° giorno. Oltre tale data gli oneri saranno a carico dell'ente inviante.

Art. 5 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

L'inserimento è subordinato alla positiva valutazione dal parte dell'equipe educativa.

La Responsabile della Comunità si impegna a rispondere al servizio inviante entro il giorno di richiesta, qualora la domanda di inserimento sia inoltrata entro le ore 17,00.

Art. 6 – ATTIVITA'

Il Servizio di Pronto Intervento, oltre ad assicurare alla mamma e ai figli minori alloggio, vitto e tutela, realizza, attraverso l'intervento degli educatori, le seguenti attività:

- osservazione alla mamma accolta e ai suoi bambini al fine di strutturare un progetto educativo individualizzato
- proporre momenti di socializzazione e formazione, di impegno del tempo libero e attività che favoriscano l'instaurarsi di un clima sereno di vita comunitaria in cui sia stimolata la capacità di relazione, di accettazione reciproca e di condivisione, utilizzando anche strutture e risorse del territorio in cui è inserita la Comunità stessa.

Art. 7 – PERSONALE

Il personale della Comunità che garantisce il Servizio Pronto Intervento comprende un Responsabile e un numero di Educatori e ausiliari tale a garantire il rispetto degli standard gestionali previsti dal piano socio-assistenziale.

Art. 8 – RACCORDI

Viene istituito un gruppo permanente di lavoro formato dal coordinatore area minori della Gestione Associata, i tre referenti territoriali del medesimo servizio e dal responsabile della Comunità, con il compito di monitorare il servizio oggetto del protocollo e proporre sviluppi/integrazioni del medesimo in relazione alla lettura dei bisogni emergenti dal territorio.

Art. 9 - RETTE

Per la durata del presente Protocollo, la retta giornaliera per il pronto intervento è fissata in € 78,00 sia per la mamma che per i bambini dal 1° al 30° giorno, mentre dal 31° giorno in poi verrà applicata la retta ordinaria esposta dalla Comunità. Nel caso in cui le persone accolte usufruiscono del servizio di spazio-neutro per gli incontri protetti (max 1 per settimana) la retta giornaliera è fissata in € 80,00 a persona. La retta si intende omnicomprensiva degli oneri diretti e riflessi per ogni persona accolta. La retta comprende: accoglienza in ambito educativo su modello familiare, vitto, vestiario, spese scolastiche, spese di trasporto ed accompagnamento, spese sanitarie quali farmaci e visite specialistiche se prescritte dal medico di base ed eseguite tramite il S.S.N., spese per attività ludico ricreative e/o sportive, vacanze e gite.

L'importo della retta non comprende le spese per visite specialistiche, esami e protesi, psicoterapia, psicomotricità, logopedia, non coperti o non effettuabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale, trasporti e accompagnamenti presso strutture in luoghi oltre i 20 km dalla Comunità. Tali spese, preventivamente concordate e autorizzate, saranno rimborsate su richiesta della Comunità dietro presentazione di fatture e/o documenti giustificativi.

Il versamento della retta dovuta verrà effettuato previa emissione di fattura mensile da parte della Comunità. La Gestione Associata dovrà provvedere al pagamento entro 90 giorni dal ricevimento della fattura stessa. Si concorda ai fini dell'applicazione del D. Lgs n° 231 del 2002 quale saggio d'interesse per il mancato pagamento quello legale.

Art. 10 – DURATA DEL PROTOCOLLO

La durata del presente Protocollo operativo decorre dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2010; l'eventuale disdetta prima della scadenza potrà essere notificata da una delle parti mediante lettera raccomandata.

Art. 11 – RESCISSIONE

Le parti hanno facoltà di chiedere la rescissione del Protocollo operativo in caso di inadempienza degli obblighi previsti dallo stesso.

Art.12 – DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela dei dati personali.

Art 13 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie, relative all'applicazione e all'interpretazione del presente Protocollo, saranno risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si ricorrerà al giudizio del Foro di Lecco.

Art.14 - REGISTRAZIONE

Il Protocollo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della parte che avrà chiesto tale adempimento.

Art.15 – NORME INTEGRATIVE

Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere tra le parti, qui non previsti, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.

Per il COMUNE DI LECCO - GESTIONE ASSOCIATA ambito di Lecco
IL DIRIGENTE INCARICATO
Dott.ssa Marinella Panzeri _____

Per l'Associazione MATER VITAE Onlus
IL PRESIDENTE e LEGALE RAPPRESENTANTE pro-tempore
Ferrari Sabrina _____

PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI LECCO - GESTIONE ASSOCIATA - E LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "L'ARCOBALENO" DI LECCO PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO A FAVORE DI MAMME CON FIGLI MINORI. PERIODO MARZO - DICEMBRE 2010.

TRA

il COMUNE DI LECCO – GESTIONE ASSOCIATA ambito di Lecco – (di seguito denominata Gestione Associata) con sede a Lecco in piazza Diaz 1, codice fiscale e partita IVA 00623530136, nella persona del dirigente incaricato dott.ssa Marinella Panzeri,

E

"L'ARCOBALENO" società cooperativa sociale onlus (di seguito denominata Cooperativa) con sede a Lecco in Via Mascari 1, partita IVA 01461770131, nella persona del Presidente Renato Ferrario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

La Cooperativa mette a disposizione due alloggi per l'autonomia per ospitalità temporanea da utilizzare nell'ambito del Servizio di Pronto Intervento di mamme con bambini minori, specificati nel successivo art. 3.

Il Servizio Pronto Intervento di mamme con figli minori è un Servizio residenziale che opera nei casi in cui urge una immediata risposta alla richiesta, casi che, quindi, non sono risolvibili con i tempi delle normali unità di offerta. Con esso ci si propone di assicurare, nel breve periodo compreso tra l'insorgere del problema e l'individuazione di interventi più adeguati, il soddisfacimento dei bisogni di accoglienza, nutrimento, socializzazione, formazione scolastica e/o professionale ed altri bisogni primari. Il Servizio non vuole essere per i suoi ospiti soltanto una collocazione provvisoria in attesa di scelte risolutive. Gli operatori l'intendono come occasione piena di significato per ogni persona accolta, come momento utile a prevenire ulteriori difficoltà ed a promuovere le potenzialità atte a favorire un reinserimento nel tessuto sociale.

Art. 2 - DESTINATARI

Il Servizio Pronto Intervento di mamme con bambini minori si rivolge ad una utenza caratterizzata da disagio sociale, ma senza importanti compromissioni della capacità genitoriale. Proprio perché identificate come alloggio per l'autonomia, le strutture non prevedono una presenza continuativa del personale educativo durante il giorno né la custodia notturna: ciò richiede che le donne inserite abbiano capacità di gestione autonoma della quotidianità e della relazione con il figlio/i minore/i non avendo nella struttura la possibilità di sostituire la madre, continuativamente o temporaneamente, nei compiti di accudimento del/dei figlio/i.

Non è previsto l'inserimento di donne e minori con particolari problematiche, quali tossicodipendenza, turbe psichiche, handicap fisici gravi, salvo casi particolari preventivamente valutati e concordati tra le due equipe di competenza.

Art. 3 - RICETTIVITA'

La Cooperativa mette a disposizione, con diritto di priorità rispetto alle richieste di inserimento, i seguenti posti:

- n. 1 madre con 1 o 2 minori.

Art. 4 – AMMISSIONI E DIMISSIONI

Ai fini dell'ammissione dei soggetti, la Gestione Associata si riferirà al Responsabile della Cooperativa e produrrà opportuna lettera di accompagnamento, con la proposta del collocamento.

La permanenza presso gli alloggi della Cooperativa è limitata al periodo strettamente necessario alla ricerca di una soluzione idonea al caso; ordinariamente si ritiene che la permanenza non debba superare i 30 giorni, fatte salve eccezionali proroghe preventivamente concordate (tra i referenti dei due Enti preposti alla gestione del caso) e, in ogni caso, tale possibilità non vincola in nessun modo la Cooperativa dopo il 30° giorno e dovute alla necessità di acquisire ulteriori elementi progettuali nell'interesse del minore. In ogni caso la Gestione Associata sosterrà gli oneri per la permanenza del nucleo familiare esclusivamente sino al 30° giorno. Oltre tale data gli oneri saranno a carico dell'ente inviante.

Art. 5 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

L'inserimento è subordinato alla positiva valutazione dal parte dell'equipe educativa e viene concordato fra gli operatori della Cooperativa e il Servizio territoriale Tutela Minori.

La tipologia ed organizzazione degli alloggi di accoglienza non consente di attivare inserimenti in pronto intervento durante la notte, nei fine settimana e nelle giornate festive.

Art. 6 – ATTIVITA'

Il Servizio assicura: alloggio, vitto, tutela, accompagnamento in tutte le necessità derivanti dall'allontanamento improvviso dal contesto di vita (questioni mediche e legali); sostegno educativo finalizzato al superamento dell'evento critico e al recupero di una prima dimensione di benessere e stabilità necessaria per ipotizzare percorsi successivi; osservazione del nucleo familiare e rilevazione di criticità e risorse; collaborazione con il servizio inviante per la focalizzazione delle modalità di gestione della situazione dopo il periodo di pronto intervento.

Art. 7 – PERSONALE

Il personale degli alloggi per l'autonomia garantisce il rispetto degli standard gestionali previsti dal piano socio-assistenziale.

Art. 8 – RACCORDI

Viene istituito un gruppo permanente di lavoro formato dal coordinatore area minori della Gestione Associata, i tre referenti territoriali del medesimo servizio e dal responsabile della Comunità, con il compito di monitorare il servizio oggetto del protocollo e proporre sviluppi/integrazioni del medesimo in relazione alla lettura dei bisogni emergenti dal territorio.

Art. 9 - RETTE

Per la durata del presente Protocollo, la retta giornaliera per il pronto intervento è fissata, dal 1° al 30° giorno, come segue:

- € 37,00 al giorno (iva compresa se dovuta) per la madre,
- € 42,00 al giorno (iva compresa se dovuta) per il minore di età superiore ai 3 (tre) anni
- € 45,00 al giorno (iva compresa se dovuta) per il minore di età inferiore ai 3 (tre) anni

La retta si intende omnicomprensiva degli oneri diretti e riflessi per ogni persona accolta e comprende:

- alloggio, vitto (compresi prodotti alimentari per il minore, latte in polvere, omogeneizzati, ecc.)
- prodotti per l'igiene personale (compresi i pannolini per i bambini)
- indumenti e biancheria personale (in caso di necessità per il veloce allontanamento dal contesto di vita)
- accompagnamento in tutte le necessità derivanti dall'allontanamento

- accompagnamento presso il contesto servizi presso cui sono eventualmente realizzati incontri protetti
- disponibilità di mediatori culturali, in caso di inserimento di nuclei di stranieri che ne abbiano la necessità, per facilitare la reciproca conoscenza e comprensione.

L'importo della retta non comprende le spese per le prestazioni sanitarie e le terapie specialistiche non coperte o non effettuabili tramite i Servizi territoriali competenti. Tali spese, preventivamente concordate ed autorizzate, saranno rimborsate su richiesta della Comunità dietro presentazione di fatture e/o documenti giustificativi.

Il versamento della retta dovuta verrà effettuato previa emissione di fattura da parte della Comunità. La Gestione Associata dovrà provvedere al pagamento entro 90 giorni dal ricevimento della fattura stessa. Si concorda ai fini dell'applicazione del D. Lgs n° 231 del 2002 quale saggio d'interesse per il mancato pagamento quello legale.

Art. 10 – DURATA DEL PROTOCOLLO

La durata del presente Protocollo operativo decorre dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2010; l'eventuale disdetta prima della scadenza potrà essere notificata da una delle parti mediante lettera raccomandata.

Art. 11 – RESCISSIONE

Le parti hanno facoltà di chiedere la rescissione del Protocollo operativo in caso di inadempienza degli obblighi previsti dallo stesso.

Art.12 – DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela dei dati personali.

Art 13 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie, relative all'applicazione e all'interpretazione del presente Protocollo, saranno risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si ricorrerà al giudizio del Foro di Lecco.

Art.14 - REGISTRAZIONE

Il Protocollo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della parte che avrà chiesto tale adempimento.

Art.15 – NORME INTEGRATIVE

Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere tra le parti, qui non previsti, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.

Per il COMUNE DI LECCO - GESTIONE ASSOCIATA ambito di Lecco
IL DIRIGENTE INCARICATO
Dott.ssa Marinella Panzeri _____

Per L'ARCOBALENO società cooperativa sociale onlus
IL PRESIDENTE
Renato Ferrario _____